

## **Quesito in tema di interruzione del periodo feriale per la fruizione di congedo straordinario per cure termali.**

(Risposta a quesito del 23 ottobre 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 ottobre 2002, ha adottato la seguente delibera:

“- esaminati i quesiti posti dal dott....., già presidente della Corte di appello di .....  
tema di interruzione di ferie per congedo straordinario per cure termali;

- visto il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione n. 305/02 del 1° ottobre 2002 (All.);

d e l i b e r a

di rispondere, conformemente alle motivazioni e alle conclusioni del parere reso dall'Ufficio Studi e Documentazione di cui in premessa nei termini che seguono:

- premesso che la fruizione delle cure termali trova la sua normale collocazione nel periodo feriale, per il magistrato è possibile interrompere il congedo ordinario per ferie, per godere del congedo straordinario per cure termali, soltanto a condizione che dette cure siano motivatamente prescritte per effettive esigenze terapeutiche (peraltro non preventive) e riabilitative e che le caratteristiche delle patologie, per le quali quelle cure vengono praticate, impediscano la realizzazione delle finalità ricreative e di riposo proprie delle ferie;

- l'art. 13 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui prevede che “tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno quindici giorni”, non è suscettibile, con riferimento ai magistrati, di particolari interpretazioni in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'attività dei medesimi.”

ALLEGATO

### **Parere n. 305/2002 dell'Ufficio Studi e Documentazione**

#### **I. Il quesito**

La Quarta commissione del C.S.M., nella seduta del 17 settembre 2002, ha deliberato di chiedere a questo Ufficio Studi un parere in merito al quesito posto dal dott. ...., già Presidente della Corte d'appello di ....., in merito alla possibilità di interrompere le ferie per usufruire di un congedo straordinario per cure termali.

In particolare il quesito è sorto da una istanza, presentata dal dott. ...., consigliere della Corte d'appello di ....., che ha chiesto l'interruzione delle ferie dal 5.9.2001 al fine di fruire di n. 12 giorni di congedo straordinario per cure termali, in relazione ad infermità riconosciuta come causa di servizio.

Ciò premesso, il quesito si incentra su due questioni: innanzitutto si chiede se sia possibile interrompere il congedo ordinario per ferie, per godere del congedo straordinario per cure termali, pur potendo effettuare le predette cure in periodo feriale; si chiede, poi, se l'art. 13 D.L. 12 settembre 1993, n. 463, nella parte in cui prevede che “tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno quindici giorni” possa essere interpretata in senso diverso da quello letterale, con particolare riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività dei magistrati e, in relazione al caso di specie, in considerazione del fatto che l'assenza si colloca all'interno del periodo feriale.

#### **II. – Osservazioni dell'Ufficio Studi.**

##### **II.1- La normativa di riferimento.**

L'art. 276, 3° comma, dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) prevede testualmente: “Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti”.

La circolare del C.S.M. n. 2246 del 21.3.1981, ha ribadito che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 8 L. 2 aprile 1979, n. 9, le ferie dei magistrati sono state equiparate al congedo ordinario degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato e quindi ad essi devono applicarsi, a meno che non vi sia incompatibilità, la stessa disciplina che regola l'istituto del congedo ordinario degli impiegati civili dello stato.

Per quanto concerne, poi, i congedi straordinari, si deve applicare, in ossequio al disposto dell'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario, la normativa prevista dal D.P.R. 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato), con le modifiche apportate dall'art. 3 L. 24 dicembre 1993, n. 537.

In particolare l'art. 37 del citato D.P.R. prevede che il pubblico dipendente possa godere del congedo straordinario a discrezione dell'amministrazione qualora concorrano gravi motivi e, di diritto, in presenza di particolari evenienze (matrimonio, esami, cure per soggetti mutilati o invalidi di guerra o per servizio).

Gli artt. 38 e 41 prevedono le ulteriori ipotesi di congedo straordinario per richiamo alle armi, gravidanza o puerperio.

L'art. 37, 3° comma, del citato D.P.R., così come modificato dall'art. 3 L. 537/93, prevede che *"in ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni"*. L'art. 40, così come mod. dall'art. 3 L. 537/93, infine, regola il trattamento economico durante il periodo di congedo straordinario, e prevede la corresponsione di tutti gli assegni (con esclusione delle indennità per servizi e funzioni), tranne che per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, in cui detti assegni sono ridotti di un terzo.

Per i fini che qui ci interessano occorre ancora ricordare che il Consiglio superiore della magistratura ha in più occasioni stabilito che la richiesta di interrompere le ferie per usufruire di un congedo straordinario per motivi di salute, una volta che tale congedo sia stato concesso dall'organo competente, merita accoglimento (si vedano le delibere 15 giugno 1978 e 11 dicembre 1984, allegate).

Con l'ultima deliberazione citata il Consiglio ha stabilito che il principio secondo il quale *"possono cumularsi il congedo straordinario e le ferie, né il periodo durante il quale il magistrato è in congedo straordinario può essere considerato sostitutivo delle ferie"*, già affermato con la delibera del 1978, deve essere confermato soprattutto dopo che è stata realizzata l'equiparazione delle ferie dei magistrati al congedo ordinario dei pubblici impiegati (cfr. circolare 5746 del 13 luglio 1979 in relazione alla legge n. 97 del 1979). Ha stabilito, poi, che non rileva, nella fattispecie, in esame il principio espresso dalle Sezioni Unite (26 marzo 1982, n. 1892), secondo il quale la malattia insorta durante il periodo feriale non sospende il corso del periodo stesso, trattandosi di giurisprudenza formata nel settore del lavoro privato, che non appare idonea a fornire criteri di disciplina nell'ambito del rapporto pubblico <sup>(1)</sup>. Il Consiglio ha riportato, poi, alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa che stabilivano la possibilità di sostituire il congedo straordinario al congedo ordinario <sup>(2)</sup>, evidenziando che *"da un lato, il congedo straordinario è certamente una forma lecita di assenza dal servizio, poiché è un titolo specificamente previsto dall'ordinamento,*

---

<sup>1</sup> Detto orientamento appare oggi superato. Si segnala, in proposito, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 23 febbraio 1998, n. 1947, che ha affermato che si ha effetto interruttivo del periodo di ferie a seguito di insorgenza di malattia a condizione che l'infermità denunciata sia tale da impedire il recupero delle energie psicofisiche e della ricreazione proprie delle ferie. Va rilevato, comunque, che di recente la giurisprudenza di merito ha affermato che detto effetto interruttivo operi tutte le volte in cui, durante le ferie, si verifichi la malattia, a prescindere al tipo di patologia perché, comunque, in questa ipotesi il lavoratore non ha la possibilità di recuperare le energie e di sviluppare la vita sociale (cfr. Trib. Milano, 4 gennaio 2001).

<sup>2</sup> In particolare il Consiglio ha richiamato la pronuncia della Corte dei Conti (sez. contr. Consiglio di Stato, 2 aprile 1981, n. 1141 che affermava la legittimità della revoca del provvedimento di concessione del congedo ordinario per sostituirlo con altro riguardante il collocamento in aspettativa per infermità, ritenendo che poiché i provvedimenti di stato debbono rispecchiare l'effettiva situazione dell'impiegato, l'aspettativa non produce altro effetto che quello di modificare il titolo dell'assenza dal servizio.

Ha citato ancora il parere del Consiglio di Stato n. 1271 del 10 dicembre 1982 che, nell'affermare il principio sopra espresso, ha evidenziato l'imprescindibilità del provvedimento amministrativo dispositivo dell'usufruità del titolo dell'assenza eterogeneo rispetto al congedo ed il parere dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato dell'11 ottobre 1984, n. 206, che ha chiarito che in ogni caso occorre la denuncia dell'infermità e l'emanazione tempestiva del relativo provvedimento ovvero ora per allora.

*dall'altro lato lo stesso congedo può essere concesso per gravi motivi e, quindi, per tutte le ipotizzabili ragioni - soggette all'apprezzamento dell'amministrazione - che impedirebbero all'impiegato la prestazione del servizio, ivi comprese non solo le malattie, ma anche circostanziate e precise situazioni familiari..”.*

La disciplina che regola la fruizione delle cure termali da parte dei dipendenti pubblici è prevista dall'art. 13 D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638) che, per quanto può interessare i quesiti *de quibus*, prevede testualmente:

*“...3. Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L., su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.*

*4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.*

*5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.*

*6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità e i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti ed agli invalidi civili con una percentuale superiore a due terzi”.*

La lettura della norma consente di affermare che il godimento delle cure termali può avvenire non soltanto in regime di congedo straordinario, ma anche di congedo ordinario o di aspettativa. E', infatti, l'art 13, quarto comma, del D.L. sopra menzionato ad escludere che la fruizione di prestazioni idrotermali sia necessariamente collegata ad un tipo di congedo prefissato, quando prevede che i pubblici dipendenti possono fruire a tale scopo di congedi straordinari, aspettative per infermità, permessi per malattia comunque determinati.

L'art. 16, quinto comma, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 prevede, inoltre, che le prestazioni stesse possano essere godute *“anche fuori dei congedi ordinari..., esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante...un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale”.*

A tal proposito deve ricordarsi che è dell'anno precedente a tale ultimo intervento legislativo la sentenza della Corte costituzionale 19 giugno 1990, n. 297 che ha fissato alcuni principi fondamentali in tema di fruizione delle cure termali, affermando il principio, oramai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo il quale, a norma dell'art. 13 l. 13 novembre 1983, n. 638, per la fruizione delle cure idrotermali con diritto alla retribuzione occorre che dal certificato medico dello specialista risulti la *“necessità non dilazionabile”* e l’*“indifferibilità”* fino alle ferie annuali delle suddette cure.

La Corte costituzionale ha previsto che i sanitari preposti al rilascio del certificato *“hanno il dovere di esprimere uno specifico e motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità delle cure se effettuate in periodo extraferiale”*, aggiungendo che le suddette cure non sospendono in genere il periodo di ferie *“in quanto non compromettono l'effettiva realizzazione delle finalità feriali, tranne, eccezionalmente, l'ipotesi in cui, in ragione della specificità e/o gravità della manifestazione morbosa ed altresì (o altresì) delle modalità del trattamento terapeutico riabilitativo, l'essenziale funzione delle ferie possa dirsi in concreto pregiudicata”.*

Da ciò la Corte costituzionale ha tratto la conclusione che l'art. 13, comma 3 D.L. 13 settembre 1983 n. 463 citato non è in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., nel non prevedere la generale sospensione delle ferie, nel caso della fruizione delle cure idrotermali nel periodo feriale, spettando al legislatore o alla contrattazione collettiva stabilire se ed in quali casi la fruizione delle cure idrotermali, in relazione al processo morboso che le richiede, sia o no compatibile col diritto alle ferie, occorrendo contemperare i contrapposti interessi in gioco.

In sostanza la Corte costituzionale si è mossa, sia pure con i dovuti temperamenti, sulla scia del principio affermato con la propria precedente sentenza n. 616 del 1987, secondo la quale deve considerarsi costituzionalmente illegittimo l'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospende il decorso.

La Corte ha decisamente affermato il principio secondo il quale quando le suddette cure si rendano necessarie per fini terapeutici e/o riabilitativi, in relazione ad una manifestazione morbosa particolarmente grave, la fruizione della cura ben può sospendere il periodo feriale, perché altrimenti determinerebbe una compromissione della effettiva realizzazione delle finalità feriali: esse, inoltre, giusta la tutela contemplata dall'art. 2120 c.c., danno diritto al relativo trattamento economico.

In precedenza la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 32 e 36 Cost., l'art. 1, comma 1, lett. a), ult. alinea D.L. 25 gennaio 1982, n. 16 nel testo sostituito con l'art. unico L. 25 marzo 1982, n. 98, che stabiliva il divieto di concessione di congedi straordinari per cure idrotermali e ne consentiva, perciò, la fruizione soltanto durante le ferie annuali (Corte cost. 18 dicembre 1987, n. 599).

La sentenza del 1990 è più esplicitiva della precedente del 1987 surrichiamata perché, pur riaffermando il principio della possibilità di fruire di cure termali anche in periodo extraferiale (ovvero di interrompere le ferie per fruire di dette cure, ha sottoposto ad uno "*specifico e motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità delle cure se effettuate in periodo extraferiale*" da parte del sanitario preposto al rilascio del certificato medico.

Si richiede comunque l'attestazione del medico specialista circa la necessità di cure tempestive non genericamente utili in qualsiasi momento: si richiede, cioè, l'attestazione dell'urgenza di dette cure ai fini terapeutici, altrimenti si verrebbe a perdere la connessione con il concetto di malattia, e quindi la possibilità concreta di usufruire del periodo di cure fuori dalle ferie.

La giurisprudenza della Corte di cassazione si è assestata sui principi affermati dalla Corte costituzionale, affermando in più pronunce che, nella disciplina vigente, l'art. 13 del D.L. n. 463 del 1983, convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638, nel disporre che i congedi per cure termali possono essere concessi fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative, presuppone come normale la compatibilità fra ferie e cure termali, dato che quelle esigenze non devono giustificare soltanto le prestazioni, ma anche la loro collocazione nei periodi di riposo; tutto questo sta a significare, da un lato, che la normale collocazione di quelle cure sia nel periodo feriale, per cui ai fini della fruizione delle stesse in un periodo non coincidente con quello delle ferie è necessario che le suddette cure siano motivatamente prescritte per effettive esigenze terapeutiche (peraltro non preventive) e riabilitative, nel senso cioè che la certificazione del sanitario pubblico abilitato ad emetterla deve contenere, oltre alla indicazione della patologia riscontrata, una sia pur sintetica motivazione in ordine sia alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali (in tal senso non si ritiene sufficiente una mera attestazione medica, con formula stampigliata, della sussistenza del requisito clinico e medico legale previsto dalla normativa), sia alla ragione della loro, se non assoluta indifferibilità, quantomeno opportuna tempestività ai fini dell'efficacia delle stesse; dall'altro lato, la Suprema Corte ha stabilito che qualora il lavoratore si sottoponga a quelle cure nel periodo già destinato alle ferie, egli non ha titolo per richiedere che non vengano imputati a ferie giorni destinati alle cure e pretendere, quindi, che questi giorni gli vengano compensati a parte come ferie non godute, a meno che il lavoratore non provi che le caratteristiche delle patologie, per le quali quelle cure vengono praticate, impediscano al medesimo di realizzare le finalità proprie delle ferie <sup>(3)</sup>.

## **II.2 – I quesiti.**

I principi che si sono esposti in precedenza costituiscono la cornice nella quale ci si deve muovere per fornire una risposta ai quesiti esposti dal Presidente della Corte d'appello di .....

---

<sup>3</sup> Si vedano, solo per citarne alcune, Cass., sez. lav., 27.11.2001, n. 14957; 2.1.2001, n. 14; 14.6.1999, n. 5898; 2.2.1998, n. 1007; 28.3.1997, n. 2823; 11.10.1995, n. 7327; 1.8.1995, n. 8413; 27.2.1995, n. 2255; 8.8.1994, n. 7327; 16.4.1993, n. 4502; Cons. Stato, sez. VI, 18.9.1997, n. 1340; T.A.R. Abruzzo, 31.12.1993, n. 702; T.A.R. Valle d'Aosta, sez. II, 22.7.1992, n. 98.

Innanzitutto si chiede se sia possibile interrompere il congedo ordinario per ferie, pur godere del congedo straordinario per cure termali, pur potendo effettuare le predette cure in periodo feriale.

A tal proposito non può che affermarsi, conformemente ai principi sopra esposti, non solo che vi sia compatibilità fra ferie e cure termali, ma che la fruizione delle predette cure trovi la sua normale collocazione nel periodo feriale.

Se poi, il lavoratore (nel caso di specie il magistrato) si sottoponga a quelle cure nel periodo già destinato alle ferie, egli non ha titolo per richiedere che non vengano imputati a ferie giorni destinati alle cure e pretendere, quindi, che questi giorni gli vengano compensati a parte come ferie non godute, a meno che non risulti, da un lato che le suddette cure siano motivatamente prescritte per effettive esigenze terapeutiche (peraltro non preventive) e riabilitative, nel senso cioè che la certificazione del sanitario pubblico abilitato ad emetterla deve contenere, oltre alla indicazione della patologia riscontrata, la motivazione in ordine sia alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali; dall'altro lato, che le caratteristiche delle patologie, per le quali quelle cure vengono praticate, impediscano al medesimo di realizzare le finalità proprie delle ferie.

In tale caso, e cioè quando vengono soddisfatti entrambi i requisiti sopra descritti, il periodo nel quale il lavoratore si sottopone alle cure termali potrà essere valutato come congedo straordinario.

Si ricorda, a tal proposito, che con delibera del 13 ottobre 1983 il Consiglio superiore della magistratura ha disposto il collocamento in aspettativa per infermità della dott.ssa ....., che aveva richiesto l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per sottoporsi a cure termali. In quella sede, riscontrata la presenza dei requisiti medici (la documentazione allegata all'istanza dalla stessa prodotta), non si è potuto imputare il periodo di cure termali a congedo straordinario, avendo la stessa esaurito nel corso dell'anno il massimo del congedo straordinario usufruibile dai dipendenti civili dello Stato ex art. 37 D.P.R. 3/57, per avere già goduto di due mesi di astensione facoltativa ex art. 7, primo comma, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, da ritenersi equivalente al congedo straordinario.

Il dott. ....., consigliere della Corte d'appello di ....., ha chiesto l'interruzione delle ferie dal 5 settembre 2001 al fine di fruire di n. 12 giorni di congedo straordinario per cure termali, in relazione ad infermità riconosciuta come causa di servizio.

Nel caso di specie si impone, pertanto, una verifica dell'istanza e della documentazione prodotta da parte del dott. .... per valutare se sussistano i requisiti sopra indicati, posto che la dizione contenuta nel quesito, secondo la quale trattasi di cure termali "*in relazione ad infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio*" non dice assolutamente nulla sulla documentazione medica allegata, ed in particolare sulla certificazione del sanitario pubblico che deve espressamente contenere, oltre alla indicazione della patologia riscontrata, la motivazione in ordine sia alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali.

Di particolare problematicità, ad avviso di questo Ufficio, è poi la successiva questione in ordine alla compatibilità delle cure termali con le finalità ricreative e di riposo proprie delle ferie.

La risposta a tale quesito dovrà essere valutata con riferimento allo specifico caso, considerata la patologia dalla quale il soggetto è affetto e le cure alle quali lo stesso necessita di sottoporsi, nell'ambito del complessivo periodo di ferie.

Si chiede, poi, se l'art. 13 D.L. 12 settembre 1993, n. 463, nella parte in cui prevede che "*tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno quindici giorni*" possa essere interpretata in senso diverso da quello letterale, con particolare riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività dei magistrati e, in relazione al caso di specie, in considerazione del fatto che l'assenza si colloca all'interno del periodo feriale.

Orbene, non pare a quest'Ufficio che la predetta disposizione sia superabile o diversamente interpretabile con riguardo ai magistrati, atteso che costituisce una norma generale applicabile a tutte le categorie di lavoratori che non lascia spazio ad alcuna interpretazione diversa con riguardo ai magistrati.

Va, poi, evidenziato che la *ratio* di detta norma non è soltanto quella di evitare assenze troppo lunghe dal servizio, ma anche quella di creare un distacco tra i periodi di assenza dal lavoro concessi a titolo di congedi straordinari o di aspettativa per infermità e i periodi di ferie, al

fine di evitare che le richieste di sottoporsi alle cure termali possano sottendere un intento di prolungamento dell'effettivo periodo feriale.

Occorre, infine, fare ulteriori precisazioni in ordine a questioni interpretative della disposizione *de qua* che possono essere utili o addirittura determinanti nell'applicazione al caso concreto della tematica oggetto dei quesiti.

Innanzitutto deve ritenersi che il distacco temporale di oltre quindici giorni, con conseguente divieto, è riferito a chi voglia usufruire dei congedi ordinari o delle ferie annuali dopo avere usufruito dei permessi di malattia per sottoporsi alle cure termali, e non viceversa.

Si rileva, infatti, che la stessa esigenza del distacco temporale non è riscontrabile nel caso in cui il lavoratore si sottoponga alle cure termali dopo avere goduto di un periodo di ferie, posto che in tal caso non può essere costretto a dilazionare le cure, la cui necessità si presenti indilazionabile ed eventualmente anche impreveduta (<sup>4</sup>).

Va infine evidenziato che la Corte di cassazione ha stabilito che *“le condizioni previste dall'art. 13 della legge n. 638 del 1983 siano finalizzate alla concessione al lavoratore di tutte le prestazioni inerenti alla fruizione delle cure termali, senza distinzione tra le varie prestazioni, a seconda che abbiano natura sanitaria o natura economica. In sostanza, la tutela dell'art. 2110 c.c. (con conseguente diritto al trattamento economico di malattia) può essere invocata solo ed esclusivamente allorché l'assenza dal lavoro del dipendente per fruire di cure termali fuori dalle ferie annuali avvenga nelle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 13 della L. n. 638 del 1983, limiti fra i quali emerge anche quello temporale di un intervallo minimo tra le ferie annuali e l'inizio dell'assenza per la fruizione delle prestazioni termali...”* (<sup>5</sup>).

Aderendo al superiore orientamento della Suprema Corte, si deve ritenere che chi abbia effettuato le cure termali nell'ambito di un periodo di ferie, senza rispettare il distacco di quindici giorni tra il periodo destinato alle cure ed il successivo periodo di ferie, non abbia titolo per richiedere che non vengano imputati a ferie i giorni destinati alle cure.

### **III.- Conclusioni.**

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover rispondere ai quesiti sottoposti dal dott. ...., salvo migliore valutazione del Consiglio, nei termini che seguono:

-premesse che la fruizione delle cure termali trova la sua normale collocazione nel periodo feriale, è possibile interrompere il congedo ordinario per ferie, per godere del congedo straordinario per cure termali, soltanto a condizione che dette cure siano motivatamente prescritte per effettive esigenze terapeutiche (peraltro non preventive) e riabilitative e che le caratteristiche delle patologie, per le quali quelle cure vengono praticate, impediscano la realizzazione delle finalità ricreative e di riposo proprie delle ferie;

- l'art. 13 D.L. 12 settembre 1993, n. 463, nella parte in cui prevede che *“tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno quindici giorni”*, non è suscettibile, con riferimento ai magistrati, di particolari interpretazioni in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'attività dei medesimi.

---

<sup>4</sup> In tal senso si legga la motivazione sul punto della sentenza della Corte di cassazione n. 700 del 22.01.1992.

<sup>5</sup> Si veda la sentenza della Corte di cassazione n. 11709 del 28.10.1992, in motivazione.